

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, n. 9. “*Istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza*” – **Artt. 7, 10.**

Publicata nel B.U. Emilia-Romagna 18 febbraio 2005, n. 33.

(...)

Art. 7

Nomina, requisiti ed incompatibilità.

1. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale, almeno quinquennale, in campo minorile ed in materie concernenti l'età evolutiva e la famiglia⁽⁴⁾.

2. Non sono eleggibili:

a) i membri del Governo e del Parlamento, presidenti di Regione e Province o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di Comunità montana;

b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;

b-bis) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione⁽⁵⁾.

3. L'incarico di Garante è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione da cui possa derivare un conflitto di interessi con l'incarico assunto⁽⁶⁾.

4. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme di cui al titolo I, capo II, inerente il procedimento di nomina, della *legge regionale 27 maggio 1994, n. 24* (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale) e successive modifiche.

(4) Comma così modificato dall'*art. 14, comma 1, L.R. 27 settembre 2011, n. 13*.

(5) Lettera aggiunta dall'*art. 14, comma 2, L.R. 27 settembre 2011, n. 13*.

(6) Comma così modificato dall'*art. 14, comma 3, L.R. 27 settembre 2011, n. 13*.

(...)

Art. 10

Indennità⁽¹²⁾.

1. Al Garante è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari al 45 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione.

(12) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 1, L.R. 6 febbraio 2007, n. 1*, è stato poi così sostituito dall'*art. 17, L.R. 27 settembre 2011, n. 13*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Indennità. 1. Al Garante spetta l'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall'*articolo 2 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42* (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) e successive modifiche, ridotta della misura del 25%. Spetta inoltre il rimborso spese previsto dall'*articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1995* e successive modifiche.».

(...)